

CXXXVII.

TORNATA DEL 3 NOVEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario — *Omaggi — Congedi — Relazione sui titoli del Senatore Tilo Cacace — Giuramento del Senatore Zanolini — Seguito della discussione sul progetto di Codice per la marina mercantile — Approvazione degli articoli 172 al 236 colle modificazioni ed aggiunte concordate tra il Commissario Regio e la Commissione — Spiegazione del Senatore Mameli (Relatore) sulle modificazioni all'art. 237 — Adozione di questo e degli articoli 238 al 240, nonché delle modificazioni proposte dai Senatori Castelli Edoardo e Scialoja agli articoli 241 e 242 — Approvazione degli articoli 243 al 263 modificati dal Commissario Regio d'accordo colla Commissione — Spiegazioni del Commissario Regio sulle modificazioni ed aggiunte fatte ai tre articoli compresi nel Capo VII, Parte prima — Dichiarazione del Senatore Mameli — Adozione degli articoli 264 al 269 modificati ed aggiunti dal Commissario Regio — Osservazioni del Regio Commissario sulla Parte seconda del progetto — Risposta del Senatore Mameli — Adozione degli articoli 270 al 309 — Emendamento all'articolo 310 proposto dal Commissario Regio ed assentito dalla Commissione — Approvazione degli articoli 310 al 320 — Considerazioni del Senatore Duchoqué sull'articolo 321, cui rispondono i Senatori Scialoja, Mameli ed il Presidente del Consiglio dei Ministri — Replica del Senatore Duchoqué — Osservazioni del Senatore Mameli e del Ministro di Agricoltura e Commercio — Approvazione degli articoli 321 al 337 colle modificazioni introdotte dal Commissario Regio d'accordo colla Commissione — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Commissario Regio e più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, di Agricoltura e Commercio, non che il Presidente del Consiglio dei Ministri.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.)

Presidente. Debbo dare comunicazione al Senato degli omaggi fatti:

Dal signor Comandante Superiore del Corpo di Stato maggiore della 28.^a divisione della Gran Carta delle Antiche Provincie;

Dal Ministro di Agricoltura e Commercio, di 12 esem-

plari della Statistica del movimento della navigazione nei porti del Regno per l'anno 1863;

Dal notaio Giuseppe De Negri, di alcuni esemplari di un giornale da lui diretto col titolo: *Il Repertorio*, contenente un suo scritto intorno al notariato ed alla materia contrattuale;

Dai Prefetti di Messina e di Peggio, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie 1863 e 1864.*

Ora si dà comunicazione al Senato di alcune domande di congedo.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge le lettere dei Senatori Strozzi, Ginori-Lisci, Lo Schiavo, Spada e Della Gherardesca, i quali chiedono un congedo che viene dal Senato loro accordato.)

RELAZIONE SUI TITOLI
DEL SENATORE CAGACE.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja per riferire sui titoli di ammissione del nuovo Senatore signor Tito Cacace.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Il signor Tito Cacace di Napoli ha più di 40 anni di età.

L'alta riputazione fattagli dalla molta dottrina di giuriconsulto, confortata da eminenti doti dell'animo, attirò su di lui la considerazione dei suoi concittadini, mentre la lunga pratica degli affari da lui acquistata come principale avvocato nelle controversie commerciali e come possessore di non poca ricchezza, lo ha posto in grado di far valere in servizio del pubblico le eminenti sue qualità.

Mutato appena lo stato nelle Provincie Napoletane, egli fu nominato membro del Consiglio di finanza, e chi allora reggeva quel dicastero, e si giovò dell'opera del Cacace in quei tempi agitati e difficili, fa ampia testimonianza dei servigi da lui renduti allo Stato in quell'Ufficio.

L'elezione dei suoi concittadini lo fece membro del Consiglio comunale di Napoli, del Consiglio di disciplina degli avvocati, del Consiglio del Banco, della Camera di commercio, e del Consiglio provinciale, ed in questi Corpi fu delegato dai suoi colleghi ai più ardui incarichi, ed onorato dei più alti uffici.

Fu quindi deputato alla Commissione per i danneggiati dal brigantaggio, ed a quella istituita in occasione della vendita dei beni demaniali; e fu eletto al seggio presidenziale della Camera di commercio di Napoli, o del Consiglio del banco, ed a quello altresì del Consiglio provinciale per ben tre volte in tre anni consecutivi.

Nel compiere questi svariati uffici, rendette al paese eminenti servigi, meritò distinzioni ed onori dal Governo, e crebbe sempre più nella stima dell'universale, sicchè ora che la Maestà del Re gli conferì la dignità di Senatore, riscontrandosi in lui i requisiti indicati nei numeri 16 e 20 dell'art. 33 dello Statuto, io mi pregio di proporre al Senato che voglia ammetterlo all'esercizio delle sue funzioni.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette, voglia sorgere.

(Approvato.)

Prego i Senatori, Segretari, San Vitale ed Aruffo a voler introdurre nell'aula il signor Senatore Zanolini per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Zanolini presta giuramento nella consueta formola.)

• Do atto al Senatore Zanolini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed ammesso al pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO
DI CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di Codice per la marina mercantile, rimasta all'art. 172.

Faccio avvertito il Senato, che come già si praticò nella seduta precedente si procederà alla lettura degli articoli concordati fra la Commissione ed il Regio Commissario dall'art. 172 sino all'art. 338.

Il Senatore, Segretario, Scialoja è pregato di volerli leggere.

Il Senatore, Segretario, Scialoja, legge:

Titolo III.

Del servizio dei porti e delle spiagge.

CAPO I.

Del lido del mare e delle spiagge.

« Art. 172. Il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i canali e le lagune sono pertinenza del pubblico demanio salvo i diritti anteriormente acquistati. Le concessioni ed occupazioni permanenti nel distretto dei medesimi devono essere autorizzate per legge.

» I detti luoghi, per quanto spetta agli usi, ai bisogni ed alla polizia del servizio marittimo, dipendono dall'Amministrazione di marina.

» In tutto ciò che riguarda la difesa militare della frontiera, la proprietà del suolo, la linea doganale e la Direzione dei lavori pubblici dipendono i luoghi stessi dalle Amministrazioni alle quali sono rispettivamente attribuiti tali servizi. »

(Approvato.)

« Art. 173. Le occupazioni temporanee che non portino opere permanenti nei luoghi indicati nel precedente articolo, potranno essere permesse dall'Amministrazione di marina per opere essenzialmente utili alla navigazione, alle industrie ed al commercio marittimo.

» Tali permissioni potranno in ogni tempo essere revocate per mezzo di Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 174. Se alcuno, senza averne ottenuto l'autorizzazione, facesse innovazioni nei porti o nelle spiagge ed in qualunque parte del lido marittimo, o del mare territoriale, gli amministratori di marina ed i capitani di porto, rispettivamente nel luogo di loro giurisdizione, ordineranno la demolizione o rimozione delle opere od ingombri vietati, ed in caso d'ineseguitamento potranno farvi procedere d'ufficio a spese dei contravventori. »

(Approvato.)

« Art. 175. È vietato lo scavare ed estrarre arene, pietre, ghiaie e praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiagge del mare, o nel recinto dei porti, senza speciale licenza del Ministero di Marina.

» Vi saranno dei siti espressamente designati nei quali l'estrazione potrà esser libera. »

(Approvato.)

« Art. 176. I siti destinati all'estrazione delle arene e ghiaie saranno indicati in apposite tabelle da pubblicarsi in ciascun comune del circondario marittimo.

» Le tabelle saranno formate dal capitano di porto più elevato in grado del circondario, col concorso degli ingegneri incaricati del servizio dei porti e spiagge, presentate alle osservazioni delle autorità municipali del luogo e sottoposte all'approvazione del Ministero di Marina. »

(Approvato.)

« Art. 177. Il permesso d'estrazione dai siti che non siano a tale uso destinati come nel precedente articolo dovrà richiedersi al capitano del porto più elevato in grado del circondario: e se l'estrazione a farsi sia in distanza minore di 65 metri da opere di proprietà comunale o privata, dovrà concorrervi il consenso dell'autorità municipale, sentiti gl'interessati. »

(Approvato.)

CAPO II.

Della polizia amministrativa e di sicurezza dei porti.

« Art. 178. I capitani ed altri ufficiali di porto provvedono nei luoghi di loro giurisdizione al servizio marittimo, ed invigilano alla polizia e sicurezza dei luoghi stessi e dei bastimenti che vi sono ancorati.

» L'ingerenza delle stesse autorità nei bacini commerciali (dock) sarà regolata dalle particolari convenzioni. »

(Approvato.)

« Art. 179. Gli scali, le calate, i moli nei quali facesse capo od avesse diramazione qualche ferrovia, saranno sotto la giurisdizione del capitano del porto; e l'amministrazione stradale non avrà ingerenza in quei luoghi, se non per quanto riguarda l'esercizio della ferrovia. »

(Approvato.)

« Art. 180. Nei porti in cui dal Municipio, dalle Camere di commercio o da altri fossero collocate sugli scali, sulle calate o sui moli manovre, grue od altri meccanismi per l'imbarco o lo sbarco delle merci, l'esercizio dei medesimi dovrà esser regolato d'accordo colla capitaneria del porto ed a questa rimarrà ogni sorveglianza di polizia tanto sulle macchine, quanto sulle persone addette al loro maneggio. »

(Approvato.)

« Art. 181. I barcaiuoli, i piloti pratici locali, i maestri d'ascia, i calafati, i zavorrai, gli interpreti, i

rivenditori di commestibili ed in generale tutti gli esercenti addetti alla marina, quando lavorano nei porti, nelle rade e darsene mercantili, nei fossi e canali, sono soggetti all'autorità del capitano od altro ufficiale del porto, e tenuti all'osservanza dei regolamenti che li riguardano. »

(Approvato.)

« Art. 182. Nessun battello od altro galleggiante potrà accostarsi ai bastimenti che arrivano in porto, prima che questi abbiano adempiute le formalità prescritte dalle leggi sulla sanità e sicurezza pubblica. »

(Approvato.)

« Art. 183. I capitani e patroni dei bastimenti nazionali od esteri dovranno, immediatamente dopo l'ammissione a libera pratica, presentarsi all'ufficio della capitaneria o in quell'altro luogo che fosse dalla medesima designato nel porto. »

(Approvato.)

« Art. 184. I bastimenti non potranno entrare nell'interno dei porti, nè ormeggiarsi ai moli, se prima non avranno sbarcata la polvere e scaricate le armi da fuoco che avessero al loro bordo, salvo il caso di forza maggiore, purchè ne facciano immediata dichiarazione. »

(Approvato.)

« Art. 185. Il regolamento provvederà a tutto quanto riguarda l'ormeggio dei bastimenti, l'approdo agli scali, il maneggio della zavorra, l'uso dei fuochi, ed in generale la sicurezza e la polizia amministrativa degli ancoraggi. »

(Approvato.)

« Art. 186. In caso d'urgenza, o quando non fossero eseguiti gli ordini dati, la capitaneria avrà la facoltà di fare ormeggiare o disormeggiare i bastimenti di propria autorità, rinforzare i loro ormeggi, e fare eseguire altre simili manovre a spese dei bastimenti stessi. »

(Approvato.)

« Art. 187. Qualsiasi bastimento che non abbia equipaggio dovrà tenere a bordo un guardiano maggiore d'anni ventuno.

» Trovandosi il bastimento ancora in andana od in vicinanza di moli, od in altri siti in cui possa occorrere di mollare gli ormeggi, dovrà sempre esservi a bordo il numero di persone necessario ad eseguire la manovra. »

(Approvato.)

« Art. 188. I bastimenti tanto all'entrata quanto alla partenza dai porti o dalle spiagge dello Stato dovranno avere la bandiera spiegata. »

(Approvato.)

« Art. 189. Nessun bastimento potrà salpare per partire dai porti o dalle spiagge in cui sarà ancorato senza biglietto d'uscita della capitaneria o dell'amministratore di marina.

» Questo biglietto non sarà rilasciato se non conati del pagamento delle multe per contravvenzioni alle di-

sposizioni della presente legge, dei diritti dovuti alle finanze e dell'adempimento a tutte le formalità e prescrizioni di polizia.

» Se la partenza del bastimento fosse differita oltre cinque giorni dalla data del biglietto, dovrà questo essere rinnovato.

» Parimente i bastimenti non potranno partirsi dai porti di mare dal tramontare al levare del sole senza uno speciale permesso della capitaneria, indipendentemente da quello sopra menzionato.

» Trattandosi di piroscafi il permesso potrà essere accordato per un periodo determinato di tempo. »

(Approvato.)

« Art. 190. Se nelle operazioni d'imbarco, di sbarco o di trasbordo, e particolarmente in quelle della zavorra, malgrado le cautele prescritte, venisse a sommersi alcuna parte degli oggetti o materiali, e questi non fossero estratti dagli interessati, saranno dal capitano della nave pagate le spese per la estrazione dell'ingombro. »

(Approvato.)

« Art. 191. I bastimenti non più atti alla navigazione che si trovassero nei porti, nelle darsene, nei fossi o canali od in altri luoghi d'ancoraggio non potranno dai proprietari destinarsi a magazzini o luoghi di depositi o ad altro uso qualunque, ma dovranno demolirsi quando ciò sia ordinato dalla Commissione menzionata nell'art. 206 della presente legge.

» Se gli ordini della Commissione non siano eseguiti, il capitano del porto ne darà avviso al console di marina, perchè disponga la demolizione del bastimento a spese del proprietario. »

(Approvato.)

« Art. 192. Se qualche nave od altro galleggiante restasse sommerso nell'interno di un porto o di altro ancoraggio o di un canale di accesso, i proprietari dovranno curarne il ricopero e sgombrarne il fondo a loro spese entro il termine che sarà fissato dal capitano del porto previa perizia, altrimenti il bastimento s'intenderà abbandonato allo Stato, e sarà quindi provveduto all'estrazione dell'ingombro. »

(Approvato.)

« Art. 193. Le capitanerie invigileranno a che non siano recati guasti alle calate, ai moli, agli scali, agli argini, non che alle mede, ai gavitelli, alle boe ed ai corpi morti in generale o ad altre opere di proprietà dello Stato.

» Accadendo qualche danno per colpa dei capitani, patroni o di altri, il capitano del porto lo accerterà per mezzo di perizia e ne curerà il rimborso.

» I reclami contro la ingiunzione del capitano del porto non potranno sospendere il pagamento, salvo i diritti al rimborso da farsi valere nanti il tribunale competente. »

(Approvato.)

« Art. 194. Non si potranno lasciare depositate merci od altri oggetti su i moli, sulle calate, sugli

scali ed altri luoghi nei porti e nelle darsene senza il permesso della capitaneria ed il pagamento dei relativi diritti.

» Nonostante tale licenza ed il pagamento dei diritti anzidetti la capitaneria, scorso il tempo della licenza ed anche prima, ove il bisogno lo richieda, potrà ordinare la rimozione o la traslocazione degli oggetti come sopra depositati ed in caso di ineseguitamento, vi procederà d'ufficio a spese dei proprietari. »

(Approvato.)

« Art. 195. Chiunque trovasse nei porti, nelle darsene, nei fossi o canali, degli oggetti perduti o dispersi, sarà tenuto di farne la denuncia entro ventiquattro ore alla capitaneria.

» Se tali oggetti siano dagli aventi diritto reclamati, gli inventori otterranno il premio stabilito dall'alinea dell'articolo 148.

» Se non fossero reclamati nel termine di tre mesi, si osserverà il disposto dell'articolo 149. »

Senatore Scialoja. Farò osservare al Senato che costantemente si è usato in questa legge la parola *capoverso*; qui ora occorre la parola *alinea*; si potrebbe mettere *capoverso*.

Senatore Mameli, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli, *Relatore*. Nella prima parte di questo articolo ove dice: « Chiunque trovasse nei porti, nelle darsene, nei fossi o canali, degli oggetti perduti, ecc. » deve togliersi l'articolo *degli*.

Senatore Scialoja. Rileggo l'articolo colla soppressione proposta dal Senatore Mameli, della parola *degli*.
(Vedi sopra.)

Presidente. L'art. 195 colle modificazioni concordate tra la Commissione ed il Regio Commissario si intende approvato.

Senatore, *Segretario*, Scialoja, legge:

« Art. 196. Lungo le sponde dei canali o rivi che sboccano in un porto dovranno i proprietari confinanti costruire i muri di sponda occorrenti a sostegno delle terre.

» Per la costruzione di questi muri si osserveranno le norme prescritte dal regolamento.

» Parimenti nessuna apertura di cave di pietra od altro lavoro di considerevoli escavazioni potrà farsi senza il consenso del capitano del porto. »

Senatore Scialoja. Mi nasce il dubbio se la parola *confinanti* sia propria; mi pare che dovrebbe piuttosto dirsi *circostanti*.

» Lungo le sponde dei canali o rivi che sboccano in un porto, dovranno i proprietari *circostanti*, invece di *confinanti*, ecc. »

Senatore Castell. E. Si potrebbe dire *contermini* o *fronteggianti*.

Senatore Mameli, *Relatore*. Si dica *contermini*.

Senatore Scialoja. Il proprietario il cui fondo tocca ad un fiume o ad una riviera, è *rivierasco*.

Non so qui cho abbiano voluto dire colla parola *confinanti*.

Senatore **Mamelli**, *Relatore*. La voce *rivierasco* derivante da *riviera*, è propriamente indicativa dei terreni confinanti a fiumi.

Senatore **Castelli E.** Si può dire *fronteggianti*.

Presidente. S'intende approvato l'articolo colla modificazione testè accennata.

Senatore, *Segretario*, **Scialoja**, legge:

« Art. 197. Sono vietato la pesca e la caccia nell'interno dei porti, nelle darsene, nei canali o fossi, senza il permesso della capitaneria. »

(Approvato.)

CAPO III.

Della polizia giudiziaria dei porti e delle rade.

« Art. 198. Le incumbenze di polizia giudiziaria pei reati comuni nei porti in cui esiste un ufficio di sicurezza pubblica saranno da questo esercitate.

» Nei porti in cui non esiste tale ufficio, la capitaneria darà i provvedimenti d'urgenza, e ne farà quindi immediata denuncia alla autorità giudiziaria. »

(Approvato.)

« Art. 199. Nel caso di disordini sopra bastimenti esteri ancorati od ormeggiati nei porti, nelle rade o nei canali, la capitaneria o la pubblica sicurezza, appena ne avrà notizia, interverrà per impedire ulteriori disordini, avvertendone immediatamente l'agente consolare della Nazione. »

(Approvato.)

« Art. 200. È vietato ai capitani ed ai patroni di qualunque bandiera, ed ai proprietari dei galleggianti di dare asilo o nascondere a bordo delinquenti nazionali o esteri e disertori dell'armata di terra o di mare. »

(Approvato.)

« Art. 201. È parimenti vietato di dare alloggio sui bastimenti ancorati od ormeggiati nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato, tanto in armamento, che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso della capitaneria.

» La medesima potrà obbligare i capitani e i patroni a licenziare i guardiani che avessero subito qualche condanna per furto, truffa, falso o vagabondaggio, o cho per la cattiva loro condotta fossero noti alla pubblica sicurezza. »

(Approvato.)

« Art. 202. Le ronde che si fanno dagli agenti della capitaneria avranno facoltà di visitare sì di giorno che di notte, qualunque bastimento od altro galleggiante, le tettoie, i baracconi ed altri luoghi chiusi situati nel porto.

» Nessuno potrà rifiutarsi, quando ne sia richiesto, di dare allo medesime il proprio nome, cognome ed altre indicazioni qualunque

» Esse avranno facoltà di procedere ad arresti delle persone colte in flagrante reato.

» La resistenza e gli insulti alle ronde degli agenti della capitaneria si avranno come fatti agli agenti della forza pubblica. »

(Approvato.)

« Art. 203. Gli individui appartenenti alla gente di mare, nazionali o esteri, come qualunque altro che eserciti un negozio od un'arte nel porto dovranno, alla chiamata della capitaneria, presentarsi all'ufficio della medesima. »

(Approvato.)

CAPO IV.

Dei battelli e di altri galleggianti pel servizio dei porti.

« Art. 204. I battelli destinati al trasporto delle persone ed alla pesca nei porti, nelle darsene, nei canali o fossi, le piatte, i barconi ed altri galleggianti addetti al servizio dei luoghi stessi, sono sottoposti alla vigilanza della capitaneria. »

(Approvato.)

« Art. 205. Nessuno può essere ammesso ad esercitare l'arte di barcaiuolo, condurre piatte, barconi od altro galleggiante senza una licenza della capitaneria del porto da concedersi alle condizioni stabilite dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 206. L'individuo munito di licenza o di numero per condurre un battello nel porto, se sia condannato a pena criminale, od anche correzionale per furto, truffa, falso od altro reato contro la fede pubblica, sarà privato della licenza di esercizio.

» Il capitano del porto avrà eziandio facoltà di ritirare temporaneamente la licenza agli individui condannati per contrabbando o ricettazione di cose furtive. »

(Approvato.)

« Art. 207. Chiunque vorrà stabilire nei porti, nelle rade, nei seni, canali, fossi o stretti, servizi di piroscafi pel rimorchio dei bastimenti, dovrà munirsi di apposita licenza della capitaneria ed uniformarsi alle prescrizioni dei relativi regolamenti.

» I capitani e i patroni dei piroscafi rimorchiatori saranno tenuti, alla semplice richiesta del capitano del porto, di prestare aiuto per la salvezza ed il rimorchio dei bastimenti pericolanti.

» Il disposto dell'articolo 134 si applica anche al caso di cui nel precedente alinea. »

(Approvato.)

« Art. 208. La Commissione speciale che sarà incaricata annualmente, nei modi stabiliti dal regolamento, di procedere alla ispezione delle piatte e degli altri galleggianti di carico e scarico, deciderà inappellabilmente quali sieno da demolirsi perché fuori d'uso, e quali da ripararsi.

» Ove gli ordini della Commissione non sieno eseguiti nel termine che sarà da essa prefisso, se era stata ordinata la demolizione del galleggiante, il capitano del porto ne darà avviso al console di marina perchè la faccia eseguire a spese del proprietario; se erano state ordinate riparazioni, il proprietario incorrerà nelle pene prescritte dalla presente legge e dai regolamenti. »
(Approvato.)

CAPO V.

Dei piloti pratici locali.

« Art. 209. In ciascuno dei porti, stretti o canali ed altri siti di ancoraggio in cui ne fosse riconosciuta la convenienza, sarà stabilito un corpo di piloti pratici per servizio dei bastimenti. »

» In ciascun corpo di piloti vi potranno essere uno o più capi-piloti incaricati della direzione del servizio. »
(Approvato.)

« Art. 210. I piloti saranno muniti di una licenza della capitaneria del porto, e descritti in apposito registro. »

» Le condizioni per essere ammessi piloti, o capi-piloti, e le norme del servizio saranno determinate dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 211. Il pilota condannato a pena criminale od anche correzionale per furto, truffa, falso od altro reato contro la fede pubblica, sarà cancellato dal registro. »

(Approvato.)

« Art. 212. La mercede dei piloti sarà fissata con tariffa da stabilirsi per Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 213. Ogni promessa di mercede maggiore di quella portata dalla tariffa e fatta in momento di pericolo del bastimento sarà inattendibile. »

(Approvato.)

« Art. 214. Nessuno estraneo al Corpo dei piloti potrà essere assunto a prestar l'opera di pilota pratico locale. »

» Tuttavia i pescatori ed altra gente di mare qualora, non essendo presenti dei piloti, fossero richiesti di prestare la loro assistenza per la condotta di un bastimento in un porto od in qualche difficile passaggio, potranno accettare l'incarico, purchè appena saliti a bordo dichiarino di non essere piloti autorizzati. »

(Approvato.)

« Art. 215. Il corpo dei piloti dovrà prestare cauzione per la somma che sarà determinata dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 216. Il corpo dei piloti sarà responsabile fino a concorrenza della cauzione dei danni cagionati per la imperizia o negligenza del pilota, salvi i maggiori diritti contro quest'ultimo. »

(Approvato.)

« Art. 217. L'uso dei piloti potrà dal Governo es-

sero dichiarato obbligatorio nei porti, nelle rade o nei canali nei quali sarà riconosciuto necessario. »

(Approvato.)

« Art. 218. Il pilota che scorta un bastimento ha diritto di stabilire la rotta e di comandare ogni manovra di vele, di ancore, di cavi, di ormeggio, e tutto quanto si riferisce alla sicurezza della nave. »

(Approvato.)

« Art. 219. I piloti non potranno lasciare i bastimenti commessi alla loro direzione fino a che questi siano ancorati e posti in salvo nel luogo di loro destinazione; e quando i bastimenti uscissero, sino a che non si trovino fuori d'ogni pericolo. »

(Approvato.)

« Art. 220. I capitani o patroni che vorranno ritenere i piloti a bordo dopo che abbiano oltrepassato il pericolo e finchè restano in vista dell'ancoraggio dovranno loro corrispondere una indennità giornaliera da stabilirsi nella tariffa di cui all'articolo 210. »

(Approvato.)

« Art. 221. Il servizio particolare a ciascun porto ed il pilotaggio dei piroscali rimorchiatori sarà regolato secondo le diverse località da speciali regolamenti. »

(Approvato.)

CAPO VI.

Disposizioni generali.

« Art. 222. Le spese di cui negli articoli 172, 185, 188, 189, 192, 206, saranno rimborsate sulla parcella della capitaneria, resa esecutoria come all'linea dell'art. 63. »

(Approvato.)

« Art. 223. In caso di mareggiate, naufragio, incendio, od in qualunque straordinaria circostanza di urgente servizio dello Stato, la capitaneria potrà richiedere l'opera della gente di mare, barcaiuoli, operai, facchini, ed altri lavoranti qualsiansi, e questi non potranno rifiutarvisi sotto le pene dalla presente legge stabilite. »

(Approvato.)

« Art. 224. Le disposizioni del presente titolo saranno applicabili, per quanto sia conciliabile colla natura dei luoghi, alle spiagge e ad altri siti d'approdo affidati agli amministratori di marina. »

(Approvato.)

TITOLO IV.

Del diritto marittimo in tempo di guerra.

CAPO I.

Degli atti di guerra che si possono esercitare dai bastimenti mercantili.

« Art. 225. Nessun bastimento mercantile potrà correre sul nemico, far prede, visitare bastimenti od esercitare atti di guerra, se non nei casi indicati dagli articoli seguenti. »

(Approvato.)

« Art. 226. L'armamento in corso è abolito. Tuttavia, salvi gli impegni assunti dallo Stato nella convenzione di Parigi 16 aprile 1856, l'armamento in corso contro le potenze che non avessero aderito alla convenzione medesima o che ne recedessero, potrà essere autorizzato come rappresaglia delle prede che fossero commesse a danno della marina mercantile nazionale. »

» In questo caso le condizioni per le concessioni delle lettere di marco e per l'esercizio della corsa saranno determinate con Regio Decreto.

» A questo effetto, se la potenza nemica non avesse previamente rinunciato a commettere prede, potranno gli armatori dei bastimenti nazionali, facendone richiesta all'autorità marittima, ottenere l'autorizzazione per un aumento d'armi, di munizioni e di equipaggio oltre il consueto. »

(Approvato.)

« Art. 227. I bastimenti mercantili potranno in ogni caso, essendo aggrediti anche da bastimenti da guerra, difendersi e predare i bastimenti aggressori, come pure accorrere alla difesa di altri bastimenti nazionali od alleati aggrediti, e concorrere coi medesimi alla preda. »

(Approvato.)

« Art. 228. Se un bastimento nemico tentasse di fare preda in vista delle coste dello Stato, oltre i provvedimenti che fossero presi dalla forza militare per respingere il tentativo, sarà lecito a qualunque cittadino di formare armamenti per correre in soccorso della nave aggredita.

» Se il bastimento aggredito è salvato, le persone avranno un premio a carico della proprietà salvata, da determinarsi, in caso di disaccordo, dall'autorità marittima competente. »

(Approvato.)

CAPO II.

Delle prede fatte dai bastimenti di guerra.

« Art. 229. La cattura e la preda di bastimenti mercantili di nazione nemica per parte delle navi da guerra dello Stato, saranno abolite in via di reciprocità verso quelle potenze che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale.

» Il trattamento di reciprocità dovrà risultare da leggi locali, da convenzioni diplomatiche, o da dichiarazioni fatte dal nemico prima del cominciamento delle ostilità. »

(Approvato.)

« Art. 230. Sono escluse dal disposto dell'articolo precedente la cattura e la confisca per contrabbando di guerra, nel qual caso il bastimento contravventore sarà assoggettato al trattamento dei bastimenti neutrali che infrangono la neutralità.

» Sono pure escluse dal disposto di cui sopra, la

cattura o confisca per rottura di blocco effettivo e dichiarato. »

(Approvato.)

« Art. 231. Le norme da seguirsi dai comandanti dei bastimenti predatori saranno determinate con Decreto Reale o con ordine del comando in capo di una armata, squadra o divisione navale, quando non può ricevere in tempo le relative istruzioni. »

(Approvato.)

CAPO III.

Del trattamento dei bastimenti e delle mercanzie neutrali.

« Art. 232. Qualora fosse predata un bastimento nemico, se vi saranno nel carico mercanzie di proprietà neutrale, queste dovranno trasportarsi nel luogo in cui sia condotta la preda ed ivi rimarranno a disposizione del loro proprietario a meno che non si trattasse di generi di contrabbando, o che il bastimento fosse sorpreso nell'atto di rompere un blocco. »

(Approvato.)

« Art. 233. I bastimenti neutrali carichi in tutto od in parte di generi di contrabbando di guerra diretti ad un paese nemico, saranno catturati e condotti in uno dei porti dello Stato, dove il bastimento e la merce di contrabbando saranno confiscati, e le altre mercanzie lasciate a disposizione dei proprietari. »

(Approvato.)

« Art. 234. Salvo le diverse convenzioni per trattati e le speciali dichiarazioni fatte al principio delle ostilità si dichiarano oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, fucili, carabine, revolvers, pistole, sciabole ed altre armi da fuoco o portatili di ogni genere, le munizioni da guerra e gli attrezzi militari di qualunque specie e generalmente tutto ciò che senza manipolazione può servire ad immediato armamento marittimo o terrestre. »

(Approvato.)

« Art. 235. I bastimenti di bandiera neutrale sorpresi in atto di rompere un blocco effettivo e dichiarato, saranno catturati, e confiscati colle merci che vi fossero caricate. »

(Approvato.)

« Art. 236. I bastimenti neutrali sotto scorta di navi da guerra saranno esenti da ogni visita.

» La dichiarazione del comandante del legno da guerra basterà per giustificare la bandiera ed il carico delle navi scortate. »

(Approvato.)

CAPO IV.

Delle riprese, della legittimità delle prede, delle confische e del relativo giudizio.

« Art. 237. Qualora un bastimento mercantile nazionale sia stato predata dal nemico, e poi ripreso da

un legno corsaro mercantile, sarà restituito al proprietario, il quale pagherà un quinto del valore degli oggetti ripresi, se la preda sia rimasta durante ventiquattro ore nelle mani del nemico, ed il decimo se la ripresa sia stata fatta prima delle ventiquattro ore.

» Se il bastimento preda dal nemico sia stato già condotto nei suoi porti, si osserveranno le regole stabilite per le altre prede fatte sul nemico.

» Se il bastimento mercantile nazionale od alleato preda dal nemico sia stato ripreso da un legno da guerra, dovrà in qualunque caso essere restituito al proprietario senza alcuna retribuzione.

Senatore Mameli, *Relatore*. Domando la parola.

Qui occorre una variazione molto essenziale; è giusto che il Senato ne sia informato, ed io richiamo la sua attenzione su questo punto.

Questo articolo, parlando delle riprese fatte da un legno corsaro mercantile di un bastimento nazionale preda dal nemico, distingue tre casi.

Il primo è della ripresa seguita entro le 24 ore, nel qual caso si dà un premio minore, perchè il predatore, secondo i principii vigenti nella materia, non è considerato padrone del legno preda, ma semplice possessore.

Il secondo caso è della ripresa fatta dopo le 24 ore; la quale è retribuita con un premio maggiore, perchè consolidandosi così il possesso del predatore colla più fondata fiducia di fare irrevocabilmente propria la cosa predata, è più remota la probabilità della ripresa.

Il terzo caso è di un legno preda già condotto in un porto nemico.

È comune sentimento dei pubblicisti e scrittori di dritto marittimo, conforme anche alle teorie del dritto romano, che il bastimento portato in luogo di sicurezza, passi in dominio del predatore, in conseguenza non è più il caso di ripresa, ma di preda fatta sul nemico divenuto già padrone legittimo della preda. Quindi deve ritenersi il testo del Ministero, il quale è conforme all'articolo 163 del regolamento per la marina mercantile del 13 gennaio 1827.

L'ordinanza francese del 15 giugno 1779 andava più oltre, prescrivendo che le navi riprese da corsari armati in corso, dopo essere state 24 ore in mani del nemico, appartenessero al medesimo nella totalità. Vedeasi l'Azuni, *Dizionario universale*, al vocabolo *preda*, paragrafi 35, 36 e successivi, ove si riferisce la dottrina del Grozio, del Vattel, del D'Abreu e di altri scrittori.

Presidente. Si intende approvato l'art. 237.

Il Senatore, *Segretario*, Scialoja legge:

« Art. 238. Se la preda fatta dal nemico fosse liberata dall'equipaggio del legno preda, questo non potrà chiedere che una gratificazione da arbitrarsi dalla Commissione delle prede di cui all'articolo 241. »

(Approvato.)

« Art. 239. Il bastimento mercantile nazionale o estero, noleggiato per conto dello Stato, che sia stato ripreso

da un legno da guerra dopo essere caduto in mano del nemico, sarà restituito al proprietario il quale non sarà tenuto ad alcuna retribuzione.

» Se il bastimento noleggiato sia stato ripreso da un bastimento mercantile nazionale, sarà a questo attribuita una ricompensa a carico dell'erario nazionale, eguale al quarto od al sesto rispettivamente degli oggetti ripresi secondo la diversità dei casi previsti nella prima parte dell'articolo 235.

(Approvato.)

« Art. 240. Se un bastimento preda dal nemico sia dal medesimo abbandonato, o per forza di tempesta o per altro caso fortuito cada in potere di nazionali, sarà restituito al proprietario, previo pagamento agli Inventori della spesa di ricupero e del premio stabilito dall'articolo 147.

» Per le operazioni di ricupero, per la denuncia degli effetti trovati e per la vendita dei medesimi, per l'avviso da pubblicarsi e il termine da prefiggersi a chiunque intenda far valer ragioni di proprietà od altro, per la decadenza e devoluzione degli stessi oggetti in difetto di reclami, si osserverà il disposto negli articoli 143, 144, 145, 146.

(Approvato.)

« Art. 241. Tosto che la preda o cattura sarà giunta in un porto, il comandante del legno predatore o catturante dovrà fare relazione circostanziata dell'occorso all'amministratore di marina e consegnare al medesimo le carte relative alla preda o cattura.

» Se il predatore o catturante fosse un bastimento da guerra, il comandante rimetterà le carte di lui sopra col relativo rapporto ad un superiore diretto, che senza ritardo le trasmetterà all'amministratore di marina.

Senatore Castelli E. In questo articolo è detto: Tosto che la preda o cattura sarà giunta, ecc. La preda non giunge in un porto, ma il bastimento preda. Bisogna perciò dire: *Il bastimento preda o catturato*.

Parimenti ove si dice: « Se il predatore o catturante fosse un bastimento da guerra, ecc. » Si dovrebbe dire con più esattezza: *Se la preda o cattura fossero fatte da un bastimento da guerra, ecc.*

Senatore Scialoja. Oppure potrebbe dirsi: « Se il predatore o catturante fosse un bastimento da guerra. »

Senatore Mameli, *Relatore*. Accetto quest'ultima locuzione.

Presidente. Rimane approvato l'articolo.

Senatore, *Segretario*, Scialoja, legge:

« Art. 242. Quando la nave preda o catturata sia ricoverata in un porto estero, la relazione e la consegna delle carte saranno trasmesse all'ufficiale consolare, il quale disimpegnerà tutte le incombenze affidate in materia di prede all'amministratore di marina. »

Senatore Scialoja. Anche qui parmi che invece di dire *la consegna sarà trasmessa*, si debba dire, *sarà fatta*.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Ho domandato alla Commissione di usare la parola *trasmessa* invece di *fatta* perchè, siccome quest'articolo abbraccia tanto il caso di un bastimento corsaro quanto il caso in cui il catturante fosse un bastimento da guerra, ed il comandante di un bastimento da guerra non fa il suo rapporto all'ufficiale consolare, così noi possiamo obbligarlo a trasmetterglielo per gli effetti del Codice, per cui, onde abbracciare, come nel progetto, i due casi in un articolo, ho domandato che alla parola *fatta*, fosse sostituita la parola *trasmessa*.

Senatore Scialoja. Allora si dovrebbe dire *la relazione e le carte saranno trasmesse* (perchè non si trasmette la consegna) *all'ufficiale consolare, ecc.*

Commissario Regio. Accetto questa variante.

Presidente. S'intende approvato l'articolo colla modificazione.

Senatore, Segretario, Scialoja, legge:

« Art. 243. Il giudizio per la legittimità della preda o per la confisca sarà promosso innanzi ad una Commissione detta delle prede da instituirsi con Decreto Reale giusta le norme a prescriversi dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 244. Durante il giudizio per la legittimità della preda o per la confisca, l'amministratore di marina, coll' intervento del predatore e del predato, o di chi per essi, e di un delegato delle dogane, procederà all'inventario di tutti gli oggetti del carico ed altri esistenti a bordo del bastimento predato o catturato, e provvederà alla loro custodia od alla loro vendita per pubblici incanti nel caso che non si potessero conservare. »

(Approvato.)

« Art. 245. Il giudizio per la legittimità della preda non avrà luogo se si tratti di bastimenti da guerra predati, ma questo sarà senz'altro messo a disposizione del Ministro di Marina.

» Qualora la preda di cui in questo articolo fosse fatta da bastimenti corsari o mercantili, sarà a questi devoluto un premio corrispondente al quinto del valore del bastimento predato, dedotte però le armi e munizioni.

» Il predatore avrà inoltre diritto al risarcimento dei danni sofferti per tale cattura. »

(Approvato.)

CAPO V.

Della liquidazione e della ripartizione delle cose predate o confiscate.

« Art. 246. Se la sentenza della Commissione delle prede avrà pronunciato la vendita della preda o la confisca, l'amministratore di marina, premessi i soliti avvisi e fatte le notificazioni agli interessati, vi proce-

derà per pubblici incanti e ne consegnerà il prodotto nella cassa dei depositi della gente di mare. »

(Approvato.)

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'articolo seguente 247 al primo capoverso, dice: se la preda sia stata fatta da un bastimento da guerra sarà prelevato il quinto a favore della cassa invalidi della marina mercantile.

La cassa degli invalidi della marina mercantile è stata ricostituita con legge del 1861, la quale divide la cassa istessa in cinque corpi morali con sede a Napoli, Genova, Palermo, Livorno e Ancona attribuendo a ciascuna sede ingerenza sopra un corrispondente tratto del litorale dello Stato. Ora trattandosi delle prede di bastimenti da guerra, potrebbe nascere il dubbio a quale di queste casse compartimentali debba versarsi quel premio che l'articolo in discussione destina a favore della cassa degli invalidi della marina mercantile, ed è perciò che prego il Senato a voler aggiungere all'articolo stesso dopo le parole della cassa degli invalidi della marina mercantile, *o versato nel modo che sarà stabilito dal regolamento*. Prego di lasciare al regolamento in un modo così generale la ripartizione di questo premio tra le cinque casse compartimentali, perchè ove la legge del 1861 sulla cassa degli invalidi venisse a subire qualche variazione non ne risulti alterazione alla presente legge. Ho dovuto fare questa osservazione, perchè non sono stato in tempo di presentarla alla Commissione.

Senatore, Segretario, Scialoja, legge:

« Art. 247. Il prodotto, dedotte le spese di procedura e di liquidazione, sarà così distribuito:

» Se la preda sia stata fatta da un bastimento da guerra sarà prelevato il quinto a favore della cassa degli invalidi della marina mercantile e versato nel modo con cui sarà stabilito dal regolamento; saranno pure prelevati due quinti da ripartirsi a favore dell'equipaggio od equipaggi sulle basi che saranno stabilite con Decreto Reale, ed il rimanente sarà devoluto alle finanze dello Stato.

» Se la preda o cattura sarà stata fatta da bastimenti corsari o mercantili, si preleverà il quinto a favore della cassa degli invalidi, il rimanente sarà diviso giusta le convenzioni di armamento e di arruolamento.

» In mancanza di convenzione, una metà dei quattro quinti sarà attribuita all'equipaggio od equipaggi, l'altra metà agli armatori: la prima da distribuirsi nella proporzione che sarà stabilita dal regolamento, e la seconda in proporzione degli interessi rispettivi degli armatori. »

Senatore Mameli, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli, Relatore. Converrà a preferenza dire *nel modo che sarà stabilito dal Regolamento*.

Commissario Regio. Accetto.

Presidente. S'intende approvato l'articolo colla proposta modificazione.

« Art. 218. Non avrà luogo alcun prelevamento in favore della cassa degli invalidi dalle somme assegnate a titolo di premio dagli art. 235, 237, 243. »

(Approvato.)

« Art. 249. Il bastimento da guerra dello Stato, presente ad una preda fatta da bastimenti mercantili avrà diritto al quarto del valore della preda, gli altri tre quarti profitteranno ai legni predatori.

» Per provare la presenza al combattimento, dovrà il comandante annotare sul suo giornale il fatto, indicando il giorno e l'ora precisa in cui ebbero luogo le diverse circostanze del medesimo, ed in ispecie la resa della preda; indicherà inoltre la posizione geografica in cui è succeduto tale avvenimento, e tutte le altre circostanze che lo hanno accompagnato. »

(Approvato.)

« Art. 250. Il bastimento corsaro presente alla preda fatta da altro bastimento corsaro o mercantile, che abbia tentato di cooperarvi, avrà diritto alla metà della porzione che gli sarebbe spettata se avesse preso parte al combattimento.

» In questo caso il capitano, oltre le indicazioni menzionate nell'articolo precedente, dovrà notare anche la manovra da esso fatta per correre sul nemico. »

(Approvato.)

« Art. 251. I bastimenti corsari o mercantili presenti alla preda di un bastimento da guerra non avranno alcun diritto alla ripartizione del prodotto della preda.

» Tuttavia se prendessero parte al combattimento o salvassero dei convogli mentre i bastimenti dello Stato combattono, avranno diritto ad un compenso sul prodotto della preda in ragione del servizio prestato, da determinarsi dal Ministro di Marina.

» Qualora poi i detti bastimenti corsari o mercantili fossero stati richiesti dai comandanti dei legni da guerra per agire d'accordo contro il nemico avranno diritto alla preda fatta in proporzione delle persone degli equipaggi, senza pregiudizio di quelle indennità che di diritto pei danni patiti. »

(Approvato.)

« Art. 252. Occorrendo che da una armata, squadra o divisione all'ancora vengano staccati uno o più bastimenti per crociera o per altre operazioni ostili, e che da questi si faccia una preda in vista dell'armata, squadra o divisione, sulla parte riservata agli equipaggi sarà prelevato il terzo a favore dei legni predatori, e gli altri due terzi saranno distribuiti in comune.

» Se l'armata squadra o divisione sarà in navigazione ed in vista, le prede tanto che siano fatte dai bastimenti distaccati, quanto che siano fatte dall'armata, squadra o divisione profitteranno in comune. »

(Approvato.)

« Art. 253. Quando la preda venga fatta da un bastimento da guerra staccato da un'armata, squadra o divisione a cui appartenga e fuori della vista della me-

desima verrà assegnata al comandante in capo ed al capo dello stato maggiore dell'armata, squadra o divisione la metà della parte che spetterebbe a ciascuno di loro secondo il grado, qualora la preda fosse stata fatta in vista dell'armata, squadra o divisione. »

Senatore Mameli, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli, *Relatore.* Nell'articolo 253 deve togliersi il verbo *venga*, surrogando alle parole *quando la preda venisse fatta*, le seguenti *quando la preda si faccia*. E questa avvertenza gioverà per tutti questi andirivieni dei verbi *andar*, *venire* che sono frequenti nel testo del progetto primitivo.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Qui occorrerebbe anche una altra variante, e si dovrebbe dire: « le prede tanto che siano fatte da bastimenti staccati quanto ecc. »

Presidente. S'intenderà approvato l'articolo con queste modificazioni.

« Art. 254. Se la preda venisse fatta da una batteria, o fortezza dello Stato, si seguiranno le stesse regole prescritte per le prede fatte dai bastimenti da guerra.

» Quando poi la preda venisse fatta da un bastimento mercantile sotto il tiro del cannone di una fortezza o batteria da costa, e da questa si sia fatto fuoco sul nemico, il ricavo della preda sarà diviso come se tre quarti della preda fossero opera del bastimento, ed un quarto della fortezza o batteria. »

(Approvato.)

« Art. 255. Ogni individuo spedito in destinazione dai bastimenti predatori per oggetti relativi al servizio, purchè continui a far parte dell'equipaggio parteciperà nella preda, come se fosse stato a bordo, quando la preda fu fatta. »

(Approvato.)

« Art. 256. Gli eredi degli individui morti nel combattimento o per ferite ricevute nel medesimo avranno le parti di preda che sarebbero dovute ai loro autori. »

(Approvato.)

« Art. 257. Gli individui sbarcati per malattie o ferite riportate in combattimento avranno diritto alla metà delle parti di preda fatte dopo il loro sbarco, sinchè non cessino dal far parte dell'equipaggio del bastimento predatore. »

(Approvato.)

« Art. 258. Compite le operazioni di cui all'articolo 244, le autorità ivi menzionate rimetteranno tutti gli atti al presidente della Commissione delle prede.

» Uno dei componenti la Commissione designato dal presidente formerà lo stato di ripartizione della preda o confisca e ne ordinerà la pubblicazione nello *Gazzetta Ufficiale del Regno.* »

(Approvato.)

« Art. 259. Le contestazioni sullo stato di ripartizione

» saranno entro un mese portate alla decisione della Commissione. »

(Approvato.)

« Art. 260. Le parti di preda che non fossero reclamate dagli aventi dritto fra il termine di anni quattro, a datare dal giorno della pubblicazione dello stato di ripartizione, profitteranno alla cassa degli invalidi. »

(Approvato.)

CAPO VI.

Delle rappresaglie.

« Art. 261. I bastimenti mercantili di nazione nemica che si trovassero nei porti o litorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra saranno liberi di uscirne in qualunque tempo salvo che il Governo per speciali circostanze non creda prescrivere un limite per la partenza. »

» A questo fine i bastimenti suddetti saranno alla loro partenza muniti di salvo condotto per recarsi in patria. »

» Ciò nondimeno in via di rappresaglia potrà farsi luogo all'embargo o sequestro di tali bastimenti, quando il nemico avesse cominciato le sue ostilità, catturando i bastimenti nazionali che si trovassero nei suoi porti, ed operando estorsioni nelle provincie dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 262. I bastimenti come sovra sequestrati e le mercanzie caricate sui medesimi di proprietà del nemico, potranno secondo le circostanze, essere trattenute sino alla fine delle ostilità ovvero dichiarati di buona preda. »

» In questo caso il prodotto sarà destinato ad indennizzare a *pro rata* del rispettivo interesse i nazionali danneggiati dal nemico, osservandosi, tanto per il giudizio sulla legittimità della preda, quanto per la relativa liquidazione, le regole e la procedura sopra stabilite. »

(Approvato.)

CAPO VII.

Della neutralità dello Stato

verso le potenze belligeranti.

« Art. 263. Gli equipaggi dei bastimenti mercantili sequestrati, predati o confiscati saranno, in tutti i casi lasciati in libertà. Soltanto in via di rappresaglia potranno gli individui di nazione nemica essere trattenuti, quando dalla potenza cui appartengono siansi fatti prigionieri equipaggi o marinari di navi mercantili nazionali o di potenza alleata. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. In questo capitolo VII. *Della neutralità dello Stato verso potenze belligeranti*, s'introdussero variazioni delle quali debbo far cenno. Dopo che l'attuale progetto di Codice della marina mercantile era già stato presentato dal Ministero, e dopo ancora che la Commissione del Senato aveva formulato il suo contro progetto, il 6 aprile di quest'anno, in occasione della guerra dano-germanica, il Governo fu obbligato di pubblicare alcune norme e disposizioni per la neutralità dei porti dello Stato.

I principii di massima che si riscontrano nel citato Decreto 6 aprile sono perfettamente conformi a quelli sviluppati nei tre articoli che in questo capitolo si vedono nel contro progetto di questa legge presentato dalla Commissione del Senato; però nel Decreto 6 aprile sono preveduti più casi particolari e vi si riscontra un tecnicismo più marino.

Questo Decreto è stato in quell'epoca comunicato a tutte le potenze estere, e quindi le prescrizioni da esso stabilite sono, dirò, come nel dominio delle convenzioni internazionali; ho perciò pregato la Commissione di ricavare da questo Decreto gli articoli che contengono prescrizioni di massima ed inserirli in questo progetto di legge, invece dei tre articoli che si trovavano nel contro progetto della vostra Commissione, la quale è caduta d'accordo con me in questa proposta, che io prego il Senato di accettare adottando gli articoli tali quali ora saranno letti.

Senatore Mameli, *Relatore*. Siamo stati d'accordo, perchè circostanze imprevedibili hanno resa necessaria la promulgazione di alcune norme col Decreto del 6 aprile ultimo. E quantunque queste non abbiano il carattere di convenzioni e dritti internazionali, formano tuttavia un vincolo ossia impegno contratto dal nostro Governo colle potenze straniere, alle quali ne ha già fatto la notificazione nelle vie diplomatiche.

Senatore, *Segretario*, Scialoja, legge:

« Art. 264. In caso di guerra fra potenze colle quali lo Stato si tenga neutrale, non saranno ricevuti nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato, bastimenti corsari o da guerra con prede se non nel caso di rilascio forzato. »

» Essi dovranno uscirne appena cessato il pericolo. »

» Nessun bastimento da guerra o corsaro belligerante potrà soggiornare più di ventiquattro ore in un porto, rada o spiaggia dello Stato o nelle acque adiacenti, quand'anche vi si presentasse isolatamente, salvo il caso di rilascio forzato per causa di cattivo tempo, di avarie o mancanza di provvigioni necessarie alla sicurezza della navigazione. »

» In nessun caso sarà loro permessa nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato la vendita, il cambio, il baratto o il dono degli oggetti predati. »

(Approvato.)

« Art. 265. I bastimenti da guerra di una potenza amica, quand'anche belligerante, potranno approdare o soggiornare nei porti, rade o spiagge dello Stato purchè lo scopo della loro missione sia esclusivamente scientifico. »

(Approvato.)

« Art. 266. In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra o per approvvigionarsi d'armi o munizioni.

» Non potrà sotto pretesto di riparazione eseguire dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca. »

(Approvato.)

« Art. 267. Ai bastimenti da guerra o corsari belligeranti non verranno forniti se non viveri, derrate e mezzi di riparazione puramente necessari alla sussistenza del suo equipaggio ed alla sicurezza della sua navigazione.

» Quei bastimenti da guerra o corsari belligeranti i quali volessero rifornirsi di carbon fossile, non potranno ricevere codesto approvvigionamento se non ventiquattro ore dopo del loro arrivo. »

(Approvato.)

« Art. 268. Allorchè navi da guerra, corsari o legni di commercio delle due parti belligeranti si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia dello Stato, vi dovrà essere un intervallo almeno di ventiquattro ore tra la partenza di qualunque bastimento d'una parte belligerante, e quella successiva di qualunque nave dell'altra parte.

» Questo intervallo potrà venire accresciuto secondo le circostanze dalle autorità marittime del luogo. »

(Approvato.)

« Art. 269. La preda e qualunque atto di ostilità fra bastimenti di nazioni belligeranti nel mare territoriale e nel mare adiacente alle isole dello Stato costituirà violazione di territorio. »

(Approvato.)

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Con l'articolo che si è terminato di leggere, ha fine la prima parte del progetto di legge per la marina mercantile, cioè la parte amministrativa; ed ora incomincia la seconda parte che è la parte penale.

Prima di progredire in questa discussione, io ho bisogno di fare al Senato una dichiarazione.

In principio di questa discussione avendo manifestato come ero pienamente d'accordo colla vostra Commissione in tutte le questioni di principio in cui il progetto del Ministero diversifica dal suo controprogetto, il Senato tacque e la discussione generale si chiuse. Questo silenzio del Senato dev'essere da me riguardato come una approvazione, come un segno che da voi, onorevoli Senatori, si accettano tutti i principii svolti nel progetto della vostra Commissione; e quindi, ora che nella parte penale andiamo a vedere da una parte

il Ministero che domandava tribunali speciali per la marina mercantile, e dall'altra la vostra Commissione che ne domanda la soppressione, io potrei fare a meno di occupare il tempo preziosissimo del Senato, per dire il perchè ho abbracciato un principio diverso e grandemente diverso da quello che fu proposto dall'Amministrazione marittima nel 1863. Ma voi mi perdonate, onorevoli Senatori, io ho bisogno di fare questa dichiarazione, perchè il Ministero è rinvenuto sopra una questione di così grande importanza, io ho l'obbligo di farlo, tanto per giustificare il mio operato, quanto per dare una soddisfazione alla marina mercantile dello Stato, che prima nel leggere il controprogetto della vostra Commissione e più poi nel sentirlo da me accettato, non si è mostrata nel generale abbastanza persuasa circa la utilità della soppressione dei tribunali marittimi.

Eccomi alla questione e discorrerò brevemente.

Il Ministero aveva proposto che i crimini marittimi fossero giudicati dai tribunali ordinari, i delitti e le contravvenzioni dai tribunali speciali.

Il controprogetto del Senato stabilisce che tutto quanto riguarda la giustizia della marina mercantile sia rimesso ai tribunali ordinari.

Io non voglio abusare della vostra pazienza, per conseguenza tralascio tutte le ragioni pro e contro questi due sistemi perchè sono elegantemente, e in tutta la loro ampiezza svolte nella relazione che precede il controprogetto della vostra Commissione; io non starò a dire quali nazioni hanno seguito il primo e quali il secondo sistema; non starò a dire cosa si praticava nelle provincie diverse dell'Italia sotto i cessati governi, quali i risultati, ecc., ma invece dirò che cosa ha deciso il Ministero ad abbracciare il controprogetto del Senato, oltre alle sagge considerazioni che si riscontrano nella relazione sovraddetta.

Io ho consultato parecchi uomini competentissimi, ho tenuto discorso della questione con gente che della nostra marina mercantile è bene informata, ed ho loro domandato, quali erano le ragioni che avevano ad opporre perchè la gente di mare non fosse portata davanti ai tribunali ordinari. Io ho cercato queste ragioni in tutti i lavori che dal 1859 sino oggi si son fatti su questo progetto di legge.

Signori, io debbo dichiarare francamente che tutte le ragioni che mi sono state addotte e che ho riscontrate, non sono state tali da farmi convenire che la Commissione vostra avesse operato poco pensatamente nel domandare che i tribunali speciali della marina mercantile venissero soppressi.

L'argomento principale cui accennano tutti coloro che sono contrari alla soppressione dei tribunali speciali marittimi, sta nella relazione del Ministro della Marina francese, Ducos, premessa al decreto del 1852 col quale venivano istituiti nuovamente in Francia i tribunali speciali per la marina mercantile.

Questa relazione non mi persuade, perchè ho considerato la legislazione francese prima del 1852, la quale aveva prodotto gl'inconvenienti segnalati dal Ministro Ducos, e non vi ho trovato quelle guarentigie con cui la Commissione del Senato ha assicurato il buon esito della sua proposta; ora io credo che queste guarentigie e le riserve che si riscontrano nel controprogetto in discussione, sia quanto abbisognava per far scomparire gl'inconvenienti che lamentava nella sua relazione il Ministro Ducos.

Signori, in questa questione io credo che sieno a considerare principalmente due cose: la capacità dei giudici ordinari nelle questioni marittime, e la prontezza dei giudizi. In quanto alla capacità, io ritengo che i giudici ordinari saranno assai bene al caso di giudicare le questioni di cui tratta questa legge. Queste questioni si riducono alle diserzioni, alla pirateria, alla baratteria, all'insubordinazione, ebbene, Signori, queste sono questioni facilmente risolte da chi nella sua carriera trovasi continuamente in presenza di simili casi, anzi più facilmente si risolvono da queste persone che continuamente trattano e studiano la materia, che non da gente tecnica e passionata quasi sempre nei fatti.

No, non mi pare che ci voglia questo tecnicismo marino per giudicare se un caso sia di pirateria o non, se di baratteria o non, se vi sia o no diserzione, specialmente quando tutto ciò è chiaramente dilucidato come nel progetto di legge che stiamo discutendo.

In quanto poi alla rapidità dei giudizi, io dirò, o Signori, che la Commissione del Senato ha, secondo me, sufficientemente provveduto.

La vostra Commissione ha in primo luogo stabilito disposizioni di effetto tutto disciplinare; ebbene, questa specie di Codice di disciplina per la marina mercantile innestato nel progetto in discussione, risolve tutte quelle piccole questioni d'insubordinazione, provvede a tutte quelle piccole trasgressioni alla legge che più frequentemente si riscontrano, e che sono quelle le quali meritano effettivamente una soluzione ed una repressione immediata.

Restano le contravvenzioni più gravi che non le mancanze di disciplina, restano i delitti ed i crimini: ebbene, per la prontezza dei giudizi relativi, la vostra Commissione ha proposto che i reati marittimi avessero la precedenza sopra tutti gli altri, senza obbligo di ruolo.

Quanto ciò agevolerà il diabrigo delle cause marittime, io non credo che possa sfuggire ad alcuno.

Finalmente la Commissione del Senato ha proposto che si tenga conto nei processi delle istruttorie sommarie ricavate sia dai consoli all'estero, sia dai capitani dei bastimenti, sia dai consoli amministratori della marina mercantile. Ora, io ho considerato quanto questo procedere dovrà agevolare il compito dei Tribunali ordinari nelle questioni marittime, e gran parte delle dif-

ficoltà che mi son fatte dietro la soppressione dei Tribunali marittimi mi sono sembrate insussistenti.

Infine, o Signori, un'altra ragione mi ha determinato ad accettare il controprogetto della vostra Commissione, voglio dire che dopo tutte le accennate considerazioni vi è stata una causa determinante della mia risoluzione, essa mi è venuta dal progetto stesso del Ministero del 1863.

In detto progetto che propone i Tribunali marittimi, non ho veduto la sicurezza di operare di chi è sicuro del fatto suo, perchè io dico: se i compilatori del progetto presentato dal Ministero avessero creduto veramente incompatibile la procedura, e dirò meglio la giurisdizione ordinaria nei reati marittimi, dovevano accettare francamente il principio opposto all'abolizione dei Tribunali speciali, cioè a dire, dovevano portare avanti i Tribunali speciali i crimini, i delitti e le contravvenzioni: quando il Ministero ha presentato un progetto misto, è segno che il principio, rigorosamente parlando, non poteva sostenersi, giacchè quando sta vero un principio, esso deve reggere in tutta la sua estensione sino agli estremi.

Concludo adunque che per le ragioni sviluppate nella relazione della vostra Commissione, e per quelle altre che ho aggiunte nel miglior modo che mi è riuscito, ed infine per quest'ultima considerazione essenziale, io dichiarai che accettavo il controprogetto presentato dalla Commissione del Senato o porto fiducia che la pratica confermerà, che la giustizia marittima andrà perfettamente bene, dico meglio che non è andata finora, e noi avremo la soddisfazione di aver fatto un altro acquisto nel senso di quei principii d'eguaglianza e di libertà che regolano il nostro Governo. *(Segui di approvazione.)*

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Non ho niente da aggiungere alle cose opportunamente dette dall' egregio signor Commissario, e da me diffusamente esposte nella relazione, devo solo accennare che il progetto della Commissione ha riservato alla speciale giurisdizione marittima non solo il potere disciplinare sulla gente di mare, ma eziandio quello d'inflettere le pene di polizia per le contravvenzioni marittime. Questo è di molta importanza per mantenere l'ordine ed il buon regime.

Oltracciò, uno dei grandi inconvenienti lamentati dal ministro Ducos in Francia ripetevansi dalla ritardata spedizione delle cause. Ora a riparo di questo grave inconveniente, la Commissione ha proposto, che le cause concernenti la marina mercantile siano spedite d'urgenza, ed ha pure proposto, che gli atti d'istruttoria dei processi si compiano nella massima parte dai consoli e dai vice-consoli di marina, dagli ufficiali consolari all'estero, e talvolta anche dai capitani e patrui.

Presidente. Non resta che a continuare la discussione.

Senatore, Segretario, Scioloja, legge:

PARTE SECONDA.

DISPOSIZIONI PENALI PER LA MARINA MERCANTILE.

Titolo I.

Dei reati marittimi e delle pene.

CAPO UNICO.

Disposizioni generali.

« Art. 270. Qualunque reato punito dalla presente legge è reato marittimo.

» I reati marittimi si distinguono in crimini, delitti, contravvenzioni. »

(Approvato.)

« Art. 271. Le pene dei reati marittimi sono quelle stabilite dal Codice penale comune.

» Vi saranno inoltre punizioni disciplinari. »

(Approvato.)

« Art. 272. In alto mare gli arresti si sconteranno a bordo del bastimento, assicurando l'individuo nella camera di prora.

» Nei porti dello Stato, in quei luoghi a ciò destinati dai regolamenti od altrimenti nella casa di deposito del mandamento.

» In paese estero, a bordo dei bastimenti da guerra dello Stato che vi fossero di stazione, ovvero nelle carceri consolari. »

(Approvato.)

« Art. 273. La pena accessoria della interdizione da una determinata carica importerà quella della destituzione, e la pena della sospensione da una determinata carica, quella della sospensione dai gradi marittimi. »

(Approvato.)

« Art. 274. La pena della destituzione dai gradi marittimi consiste nella perpetua inabilitazione del condannato ad ogni grado della carriera marittima. A questo fine gli saranno annullate le patenti ed altri titoli di grado. »

(Approvato.)

« Art. 275. La pena della sospensione dai gradi marittimi consiste nel vietare al condannato per un certo tempo l'esercizio della professione marittima.

» Questo tempo non potrà mai essere minore di un mese nè maggiore di un anno.

» Durante la sospensione, saranno ritirate al condannato le patenti ed altri titoli di grado, ed il libretto se il condannato fosse marinaio o mozzo. »

(Approvato.)

« Art. 276. L'interdizione dalla carica, come pena accessoria, sarà applicata sempre al condannato per alcuno dei reati indicati nell'articolo 70, lettera c. »

(Approvato.)

« Art. 277. La sospensione dalla carica, come pena accessoria, sarà sempre applicata per i delitti di abuso di potere. La durata della sospensione si computa dal giorno in cui il condannato abbia scontato la pena principale. »

(Approvato.)

« Art. 278. Le regole stabilite dal Codice penale comune sull'applicazione delle pene, sul passaggio da una ad altra pena, sull'influenza dell'età e dello stato di mente del reo, sui rei di più reati e sui recidivi, sono applicabili anche ai reati previsti nella presente legge sotto le modificazioni nella medesima espresse. »

(Approvato.)

« Art. 279. L'estinzione dei reati e delle pene portata dal Codice penale comune, sarà applicabile anche ai reati marittimi; la prescrizione però dell'azione penale non comincerà a decorrere se non dal giorno in cui un bastimento sarà ammesso a libera pratica in un porto dello Stato, o in un porto estero in cui risieda un agente consolare nazionale. »

(Approvato.)

« Art. 280. Sono pure applicabili ai reati marittimi le disposizioni del Codice penale comune intorno alle circostanze attenuanti. Queste però non potranno mai influire sugli effetti delle pene d'interdizione e di sospensione. »

(Approvato.)

« Art. 281. Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla cassa degli invalidi pel quarto, ed il rimanente all'erario nazionale, salvo il disposto dell'articolo 278 ultima alinea.

» I capitani, patroni, armatori e proprietari del bastimento sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dalla gente dell'equipaggio.

» Questa responsabilità non s'incorre per le multe inflitte alle persone dell'equipaggio per diserzione, quando questa sia avvenuta prima che le paghe guadagnate dall'arruolato disertore coprano l'ammontare delle multe stesse. »

(Approvato.)

Titolo II.

Dei reati marittimi.

CAPO I.

Delle diserzioni.

« Art. 282. Qualunque individuo dell'equipaggio di un bastimento mercantile che, tanto nello Stato, quanto

all'estero, senza autorizzazione dell'amministratore di marina, o dell'ufficiale consolare, abbandonasse il bastimento, o rifiutasse di recarsi a bordo del medesimo dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore.

» Il rifiuto dell'amministratore di marina o dell'ufficiale consolare di concedere l'autorizzazione di sbarco, anche quando fosse terminato l'arruolamento, non potrà scusare la diserzione. »

(Approvato.)

« Art. 283. Il disertore sarà punito col carcere da tre a sei mesi, se la diserzione sarà avvenuta nello Stato, da sei mesi ad un anno, se all'estero.

» La stessa pena potrà essere aumentata di uno o due gradi quando la diserzione sia avvenuta nei porti al di là dei limiti assegnati alla navigazione dei capitani di gran cabotaggio.

» In tutti i casi il disertore incorrerà in una multa da L. 51 a 200, che sarà devoluta per intero alla cassa degli invalidi. »

(Approvato.)

« Art. 284. Quando la diserzione abbia avuto luogo di concerto fra tre o più persone dell'equipaggio, sarà considerata complotto e punita coll'aumento di uno o due gradi. »

(Approvato.)

« Art. 285. Quando la diserzione sia commessa mediante uso d'armi con violenza, percosse o ferite le quali non costituiscano da per sé un crimine o un delitto, il disertore sarà punito col carcere non minore di un anno, ed estendibile a tre anni. »

(Approvato.)

« Art. 286. Se la diserzione sia accompagnata da esportazione di oggetti eccedenti il valore di L. 10, o da violenze, percosse o ferite, le quali costituiscano da per sé un crimine e un delitto, si osserveranno le disposizioni intorno ai reati di più reati. »

(Approvato.)

« Art. 287. Se la diserzione avrà luogo da un bastimento armato in corso, sarà sempre applicato il massimo della pena comminata; secondo i casi dalla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 288. In tutti i casi contemplati dai precedenti articoli, se il disertore si costituirà a bordo del bastimento prima della partenza dal porto, e non più tardi di giorni cinque nello Stato, di due all'estero, sarà soggetto soltanto a punizione disciplinare salvo il risarcimento dei danni che di diritto.

» In questo caso sarà esente da procedimento penale e potrà essere assoggettato a punizioni disciplinari. »

(Approvato.)

« Art. 289. Qualora il disertore nello Stato sia arrestato prima della partenza del bastimento, il capitano potrà ottenere dall'amministratore di marina la con-

segna a bordo, avuto riguardo alle particolari circostanze del fatto. »

(Approvato.)

« Art. 290. Qualora venga arrestato prima della partenza del bastimento, l'individuo disertato in paese estero sarà rimesso al capitano, e verrà sottoposto a procedimento penale al ritorno del bastimento nello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 291. Se il colpevole fosse in debito al tempo della diserzione per anticipazioni od altra causa, o fosse disertato, mentre si trovava di guardia, o la diserzione fosse seguita con esportazione di oggetti appartenenti al bastimento, al carico od a qualche individuo imbarcato a bordo, di un valore non eccedente lire dieci, non gli sarà mai applicato il minimo della pena incorsa. »

(Approvato.)

« Art. 292. La pena sarà sempre aumentata di un grado quando il disertore fosse un ufficiale di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 293. Il capitano o patrone che fuori del caso di forza maggiore, avrà infranto il suo arruolamento e abbia abbandonato il suo bastimento, sarà punito, se il bastimento si trovava in sicurezza nel porto, colla pena del carcere da un mese ad un anno; se il bastimento si trovava in una rada foranea colla stessa pena da sei mesi a due anni, ed inoltre colla sospensione dal grado; se poi il bastimento si fosse trovato in alto mare, la pena del carcere non sarà minore di un anno, e potrà estendersi ad anni tre.

» Il delinquente sarà inoltre destituito.

» Le stesse pene saranno applicate quando il reato fosse commesso da un Secondo di bordo, o da altra persona incaricata interinalmente delle funzioni di capitano o patrone; però la pena corporale sarà diminuita di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 294. Se nel reato di diserzione vi fossero complici non appartenenti alle matricole ed ai registri della gente di mare, saranno puniti con la multa estendibile a lire 300. »

(Approvato.)

« Art. 295. Ove fosse complice della diserzione un capitano o patrone, alla pena incorsa per la complicità sarà aggiunta la sospensione dal grado. »

(Approvato.)

« Art. 296. Il capitano o patrone che senza essere complice della diserzione, avrà scientemente arruolato o dato ricovero ad un individuo disertato da un bastimento nazionale, sarà punito con multa estesibile a lire trecento, ad a questa pena, secondo i casi, potrà aggiungersi la sospensione. »

(Approvato.)

« Art. 297. Quando i reati, di cui nei due precedenti articoli, fossero commessi da capitani o patroni

di bastimenti esteri ed il fatto abbia luogo nei Regi Stati, la pena sarà di una multa estendibile a L. 300, alla quale potrà essere aggiunta quella del carcere estendibile ad un mese. »

(Approvato.)

« Art. 298. Nei reati di diserzione non sarà considerato recidivo, se non colui che sia stato precedentemente condannato per altro reato di diserzione. »

(Approvato.)

CAPO II.

Della disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento, complotto e rivolta.

« Art. 299. Il rifiuto di obbedire al capitano o patrono per parte delle persone dell'equipaggio, così a bordo come a terra, sarà punito con multa estendibile a L. 100, e si potrà discendere anche alle pene di polizia.

» Il marinaio che avesse ricusato di obbedire agli ordini del capitano o patrono, o di un ufficiale di bordo, per eseguire una manovra d'ancora, ormeggi o vele sarà punito col carcere estendibile a sei mesi. »

(Approvato.)

« Art. 300. Le persone dell'equipaggio, le quali rifiutassero di prestare il loro servizio pel carico e scarico del bastimento, saranno punite con multa estendibile a L. 200, eccettochè esista convenzione contraria. »

(Approvato.)

« Art. 301. È colpevole d'insubordinazione, e sarà punito col carcere estendibile alla durata di un anno l'arruolato il quale rifiutasse di servire e di continuare la navigazione avanti il fine del viaggio ai patti con cui era seguito l'arruolamento, o di proseguire il viaggio quando fosse stato prorogato l'arruolamento, a termini di legge. »

(Approvato.)

« Art. 302. Chiunque avrà ricusato di ubbidire ad ordini dati dal capitano, patrono, o da un ufficiale di bordo per la salvezza del bastimento, sarà punito col carcere estendibile a tre anni. »

(Approvato.)

« Art. 303. Le persone dell'equipaggio sono tenute di prestare mano forte al capitano per eseguire l'arresto di un imputato sotto pena di due mesi ad un anno di carcere. »

(Approvato.)

« Art. 304. Le persone dell'equipaggio che ingiuriassero o minacciassero con parole o gesti il capitano o patrono, saranno punite col carcere estendibile a sei mesi. »

(Approvato.)

« Art. 305. Se l'insubordinazione sarà accompagnata da violenze, le quali non costituiscano da per sé un

delitto od un crimine, la pena sarà del carcere da tre mesi a due anni.

» Qualora si trattasse di violenze, percosse o ferite, le quali avessero da per sé stesse il carattere di un delitto o di un crimine, il reo sarà punito colle pene portate dal Codice comune aumentate di due gradi. »

(Approvato.)

« Art. 306. L'insubordinazione verso un ufficiale di bordo sarà punita colle pene menzionate nei precedenti articoli diminuite di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 307. Se le vie di fatto contro un superiore seguissero in rissa, o per motivi estranei al servizio di bordo, la pena potrà essere diminuita da uno a due gradi.

» La circostanza della rissa non potrà allegarsi a difesa di chi l'avesse provocata. »

(Approvato.)

« Art. 308. I passeggeri i quali a bordo ingiuriassero il capitano, o commettersero vie di fatto contro il medesimo, saranno soggetti alle stesse pene stabilite per le persone dell'equipaggio, colla diminuzione di uno a due gradi. »

(Approvato.)

« Art. 309. L'omicidio del capitano o patrono, od ufficiale di bordo sarà sempre punito di morte, quando sia la conseguenza di violenze usate nel reato d'insubordinazione, salvo il disposto degli articoli 302 e 315. »

(Approvato.)

« Art. 310. Gli individui dell'equipaggio i quali essendo presenti ad atti di violenze commessi a bordo del bastimento contro il capitano o patrono, non ne avessero presa la difesa, saranno puniti col carcere estendibile a sei mesi. »

(Approvato.)

« Art. 311. Il complotto fra tre o più persone dell'equipaggio allo scopo di attentare alla sicurezza, alla libertà od all'autorità del capitano, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni, salvo che rivesta il carattere di un tentativo di reato per cui fosse applicabile una pena maggiore.

» Pel reo di complotto che fosse ufficiale di bordo, la pena sarà aumentata di un grado. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Domando il permesso a Senato di ritornare sull'articolo precedente, vale a dire sull'articolo 310 (305 della Commissione.)

Detto articolo dice: « Gli individui dell'equipaggio i quali essendo presenti ad atti di violenza commessi a bordo del bastimento contro il capitano o patrono, non ne avessero presa la difesa, saranno puniti col carcere estendibile a sei mesi. »

Il Senato si sarà accorto che ad uno degli articoli precedenti, credo al n. 305, già ho domandato e la

Commissione mi ha accordato un aumento di pena per le persone dell'equipaggio che sono tenute a prestare mano forte al capitano per eseguire l'arresto, ecc. Ivi diceva sotto pena di uno a sei mesi di carcere, ed io ho domandato da due mesi ad un anno per conservarlo, quanto è possibile, autorità alla persona del capitano, e guarentigia che i suoi ordini sieno eseguiti.

Per analoghe ragioni, credo che in quest'articolo in cui si parla degli individui dell'equipaggio presenti a ferite del capitano, la pena del carcere sia estendibile da due mesi ad un anno.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. È accettata la pena maggiore, la quale è abbastanza giustificata dalla gravità del reato, e dalla necessità di proteggere l'autorità dei capitani marittimi, sulla quale riposa la sicurezza ed il buon ordine della navigazione.

Senatore, *Segretario*, **Scialoja** rilegge l'art. 310. (*Vedi sopra*.)

Allora l'art. 310 dirà così in fine: « Saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno. »

Presidente. Non essendovi altra osservazione l'articolo s'intenderà così approvato.

« Art. 312. La riunione di più persone dell'istesso equipaggio in numero che ne ecceda il terzo, le quali persistessero nel rifiuto di eseguire un ordine ad esso dato dal capitano o patrono, nel fare domande o portare lagnanze tumultuosamente e con minaccio, sarà considerata come ammutinamento.

» Se l'ammutinamento sia relativo a lagnanze o domande, o riguardi oggetti non riflettenti il servizio, o non abbia luogo a bordo, i capi saranno puniti col carcere da sei mesi a due anni, ed i correi o complici con le stesse pene da tre a sei mesi.

» Se l'ammutinamento rifletta un ordine concernente il servizio, od abbia lo scopo d'interrompere il corso del viaggio, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza del bastimento e la salvezza delle merci, i capi soggiaceranno alla pena del carcere da uno a cinque anni, ed i correi o complici alla stessa pena da sei mesi a due anni. »

(Approvato.)

« Art. 313. Si avranno per capi d'ammutinamento gli instigatori o provocatori.

» Qualora il capo non sia conosciuto, sarà considerato come tale l'ufficiale di bordo che avesse preso parte al disordine, e se gli ammutinati siano tutti semplici marinai, quello che avrà portato la parola per il primo, e in difetto il più avanzato in età. »

(Approvato.)

« Art. 314. L'ammutinato che cederà alla prima intimazione di sciogliersi sarà esente da pena. »

(Approvato.)

« Art. 315. Qualora dopo la terza intimazione l'ammutinamento non si scioglia, ed anche prima se gli ammutinati vengano ad atti di violenza, essi saranno considerati in istato di rivolta.

» In tale caso il capitano o patrono sarà autorizzato ad usare la forza. »

(Approvato.)

« Art. 316. Se la rivolta seguisse essendo il bastimento alla vela, od in luoghi in cui non fosse possibile ricorrere alla forza pubblica, od alcuno dei ribelli fosse munito d'armi apparenti, la pena dei rivoltosi sarà dei lavori forzati a tempo; per i capi la pena non potrà essere minore d'anni quindici.

» Negli altri casi la pena sarà della reclusione, e quanto ai capi non sarà mai minore di anni sette.

» Saranno sempre salve le maggiori pene per gli altri criminali che dai rivoltosi si fossero commessi. »

(Approvato.)

« Art. 317. Gli ufficiali di bordo che avessero preso parte ad un complotto, ammutinamento o rivolta, oltre alle altre pene, incorreranno eziandio nella destituzione o sospensione dal loro grado. »

(Approvato.)

« Art. 318. I passeggeri che, come agenti principali o motori, fossero colpevoli di complotto, di ammutinamento, o di rivolta, incorreranno nelle pene stabilite dai precedenti articoli, colla diminuzione di uno a due gradi, eccettochè ne fossero capi o motori.

» In tal caso si reputerà essere ammutinamento o rivolta anche quando il numero dei colpevoli fosse minore del terzo dell'equipaggio, purchè il numero degli ammutinati o rivoltosi sia maggiore del terzo della gente imbarcata. »

(Approvato.)

« Art. 319. Nei reati di insubordinazione, ammutinamento o rivolta, la provocazione per parte del superiore non potrà mai servire di circostanza attenuante per far luogo a diminuzione di pena.

» Quando però il superiore per abuso di potere commesso o tollerato, per ingiustizia, asprezza di modi, vizio di fatto o violazioni delle condizioni stabilite nel contratto d'arruolamento o di noleggio, avrà dato occasione all'insubordinazione, ammutinamento o rivolta, la pena potrà essere diminuita, secondo le circostanze de' casi, da uno a due gradi. »

(Approvato.)

« Art. 320. Qualunque persona dell'equipaggio consapevole di un complotto, la quale non ne renderà informato il capitano, ovvero che trovandosi presente ad un ammutinamento o rivolta, non userà i mezzi che fossero in suo potere per scioglierlo, sarà condannata alla pena del carcere estendibile da due mesi ad un anno. »

(Approvato.)

CAPO III.

Della baratteria e di altri reati contro la proprietà.

« Art. 321. Qualunque persona dell'equipaggio di un bastimento, che con intenzione dolosa lo farà investire,

nafragare o perdere, in qualsiasi modo sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo.

» Se il reato sia stato commesso dal capitano, patrone, o da altra persona incaricata, anche provvisoriamente del comando o della condotta del bastimento, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a tempo non minore di anni quindici.

» Se pel fatto dell'investimento del naufragio, o della perdita del bastimento sia perita qualche persona, il colpevole incorrerà nella pena di morte.

» Se ne siano derivate ferite costituenti un crimine, sarà applicata al colpevole la pena dei lavori forzati a vita.

» Ove ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corao imminente pericolo di vita, la pena sarà del *maximum* dei lavori forzati a tempo. »

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola, sull'articolo 321.

Presidente. La parola è accordata al Senatore Duchoqué.

Senatore **Duchoqué**. Non veggio al banco dei Ministri l'onorevole Guardasigilli. Ora chiederei che non si votasse l'articolo poc' anzi letto primachè l'onorevole Guardasigilli, od in somma il Governo abbia concordato il modo di non pregiudicare la questione della pena di morte, che altrimenti per questa legge particolare e senza discussione verrebbe portata dove oggi non è.

Voci. Si è già votata in altri articoli.

Senatore **Scialoja**. La pena di morte si è già votata in altri articoli, ma io credo che in alcun modo non sia pregiudicata la questione, perchè noi non votiamo articolo per articolo.

Rispondendo a ciò che l'onorevole Senatore Duchoqué osserva, noterei che presentemente, mentre discutiamo questa legge, la pena di morte è nel Codice di quasi tutta Italia; dico quasi poichè in Toscana non v'è. Ora se la legislazione generale non conterrà più la pena di morte ci vorrà una disposizione che lo dica; la quale necessariamente si applicherà a tutte quelle altre leggi che portano la pena di morte, e non sono il Codice penale, poichè è nello Statuto militare e in altre leggi si parla della pena medesima. Dunque nello stato presente della legislazione, parmi si possa votare questa, che sarà una di quelle pene che nel caso che la legislazione generale sulla pena di morte muti, sarà sottoposta a questa mutazione generale.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Oltre al riflesso che la pena di morte è già compresa fra le pene sancite dal Codice penale comune, le quali sono state in generale ammesse per i reati marittimi, io comprenderei il valore delle proteste fatte dal signor Senatore Duchoqué relativamente alla pena di morte, se si dovesse discutere un Codice per la Toscana. Ma ora si tratta di un Codice proposto per il nuovo Regno, in cui non si

parla che d'Italia e di italiani, e spariscono i toscani, genovesi, piemontesi, sardi ed altri che, uniti e confusi fra loro, rappresentano un sol corpo politico. Quindi è impossibile lo ammettere uno screezio e disformità tale nella legge, per cui un istesso reato sia diversamente punito in una provincia dello Stato, mentre nelle altre costituisce un crimine capitale. Questa pena o deve abolirsi per tutti i cittadini, o deve a tutti egualmente applicarsi in parità di circostanze.

Ad ogni modo, o si vuole che questa sia per la Toscana un privilegio locale, ovvero una immunità personale ai cittadini della medesima. Nel primo caso si dovrebbe sancire l'assurdo, che gli stessi cittadini toscani sarebbero passibili della pena capitale per i crimini commessi altrove, e gli altri cittadini eziandio dello Stato ne fossero immuni per i crimini capitali commessi nei porti e nei mari toscani; nell'altra ipotesi, pei crimini di tale natura commessi dai toscani con altri cittadini del Regno, sarebbero questi soli sottoposti alla pena capitale. È impossibile ammettere nella nostra legislazione tale disformità e mostruosa anomalia.

Presidente del Consiglio. Io mi permetto di far osservare all'onorevole Duchoqué che abbiamo attualmente una legge provvisoria se vuole, ma che però è stata votata dai due rami del Parlamento, la legge così detta Pica, la quale lascia sussistere la pena di morte, anzi l'ha affermata (*interruzione*). Dunque il principio della pena di morte non è stato abolito, e non essendo stato abolito in una legge che fu votata in due o tre riprese, deve aver forza di legge.

Senatore **Duchoqué**. Mi duole che essendo io stato obbligato a stare assente fino ad ora da quest'aula per attendere ai lavori di una Commissione senatoria, e precisamente di quella incaricata di riferire intorno al progetto del Codice civile, siano già letti come adesso sento e prima che potessi presumerlo, altri articoli che sanciscono la pena di morte. Io però, come avrei fatto al primo di tali articoli, ripeto ora la dichiarazione, che cioè in questa occasione od abbia ad accettarsi la discussione sulla questione della pena di morte da risolversi nella codificazione italiana, o altrimenti non abbia oggi minimamente a pregiudicarsi la questione con questa legge particolare.

Io mantengo contro tali articoli il suffragio che detti contrario in seno della Commissione. Ma quello che in ogni ipotesi non posso ammettere, quello che io credo, me lo condoni il Senato, assolutamente impossibile, si è che abbia a pregiudicarsi la grande questione della pena di morte senza una discussione pari alla gravità dell'argomento. Qui non è una legge da osservarsi, o che si voglia mantenere dov'è. Collo estendere la pena dove non è, si fa una legge nuova.

Quanto ha detto l'onorevole Scialoja, mi persuaderebbe, se fossi certo che il giorno stesso in cui sarà pubblicata questa legge, sarà ben anche pubblicato e messo in vigore il Codice penale italiano.

Allora intendo che se dal Codice stesso sarà proscritta, com'è desiderabile, la pena di morte, essa sparirà anche da questa legge; e quindi non avrà luogo la estensione che io combatto. Ma senza quella certezza, è innegabile che mantenendo il progetto come è, la temuta estensione sarebbe legalmente inevitabile.

Ripeto, non credo assolutamente ammissibile che un'innovazione di tanta importanza si possa fare senza una discussione, che dia alle deliberazioni del Parlamento quell'autorità che debbono avere. È impossibile che una innovazione di tanta importanza si faccia per occasione, dirò così, fugace di questa legge speciale, e quasi senza discussione.

Ora appunto perchè io compresi già, non essere probabile che per occasione di questa legge volesse intraprendersi il grave dibattito intorno alla pena di morte, mi riservo di proporre prima che la legge sia votata, un articolo che abbia per effetto di assicurare che fino alla pubblicazione del Codice penale italiano non s'intenderà, per effetto della presente legge, mutato quanto alla pena di morte il diritto penale di quelle provincie, nelle quali tal pena non è in vigore. Io ho piena fede che il Senato vorrà accettare questo mio emendamento che fin d'ora caldissimamente gli raccomando.

Senatore Mamell, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamell, *Relatore*. La dichiarazione fatta dal signor Commissario Regio, è stata da me rapportata nella Relazione, e riguarda appunto le Provincie Toscane.

La questione dell'abolizione della pena di morte deve discuterai in tesi generale, nè può avere luogo in questa legge speciale.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Mi permetto far osservare a questo onorevole consenso che la pena di morte è già applicata anche ai toscani che fanno parte dell'armata. Se un soldato commette un delitto che il Codice penale militare colpisca di pena di morte, questa viene applicata come a qualunque altro che appartenga a paesi dove non fu abolita.

Mi si permetta poi di aggiungere che se v'ha caso nel quale è necessario ricorrere a tutta la severità della legge è quello che si riferisce ai delitti commessi su bastimenti. Guai se i capitani non fossero assistiti da leggi ben precise e severe! non havvi nazione commerciale navigatrice che non abbia per questi casi leggi severissime. Opiu quindi che si debba procedere nella discussione sul testo formulato dalla Commissione, tanto più che già furono approvati articoli che sanzionano la pena di morte, salvo all'onorevole Senatore Duchoqué proporre in fine le sue aggiunte.

Senatore Mamell, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamell, *Relatore*. Non solamente confermo che il Codice penale militare debba avere ed abbia già avuto anche nei casi di pena capitale la piena sua esecuzione nella Toscana, ma tengo inoltre come inconcusso ed irrefragabile principio che, anche devenendosi all'abolizione della pena capitale in generale per tutto lo Stato, dovrà nondimeno questa mantenersi almeno per il caso di pirateria.

Questi reati sono da tutte le nazioni puniti inesorabilmente di pena capitale: tutte le nazioni sono competenti a giudicarne, senza alcun riguardo alla nazionalità dei rei, i quali sono considerati *neutrius gentis*, e trattati come nemici del genere umano. Noi non potremmo trattarli altrimenti senza violare i rapporti internazionali e renderci responsabili d'inopportuna indulgenza e lesiva della sicurezza dei mari e del commercio, la cui incolumità è reclamata da tutti i popoli.

Presidente. Ad ogni modo, siccome l'onorevole Senatore Duchoqué si è riservato di fare osservazioni e proposte o eccezionali o transitorie al fine della legge, credo che si debba continuare la lettura degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, Scialoja, legge:

« Art. 322. Il capitano, patrone od altro incaricato del comando di un bastimento, il quale ne disporrà a suo vantaggio, sarà punito coi lavori forzati a tempo estendibile ad anni quindici. »

(Approvato.)

« Art. 323. Colla pena della reclusione estendibile ai lavori forzati per anni dieci sarà punito il capitano, patrone od altro incaricato del comando di un bastimento, il quale con intenzione dolosa farà falsa rotta, o getterà in mare, o distruggerà, o farà perdere in qualsiasi modo, tutto o parte del carico, ovvero la totalità o parte dei viveri, degli effetti od attrezzi di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 324. Se il gettito, la distruzione o la perdita del carico, dei viveri o di altri oggetti di bordo di cui nel precedente articolo, seguirà per fatto di una o più persone dell'equipaggio, la pena sarà del carcere estendibile, secondo le circostanze, alla reclusione. »

(Approvato.)

« Art. 325. Il capitano, patrone od altro incaricato del comando di un bastimento, il quale dolosamente formerà o sottoscriverà una polizza di carico falsa, o ne altererà una vera, sarà punito colla reclusione non minore di anni cinque estendibile fino a dieci anni di lavori forzati.

» Qualunque altra persona che abbia commesso uno dei reati contemplati nel presente articolo, sarà punita colle stesse pene diminuite di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 326. Il capitano o patrone il quale dolosamente sostituirà ordini falsi a quelli ricevuti da' suoi committenti, ovvero all'oggetto di commettere, o di coprire una frode a pregiudizio degli interessati nella

nave o del carico, commetterà o farà commettere qualche alterazione o falsificazione sul suo giornale; scriverà false dichiarazioni sul medesimo, ovvero farà false relazioni alle Autorità destinate a ricevere tali atti secondo le vigenti leggi, incorrerà nella pena della reclusione.

» Alla stessa pena saranno soggette le persone che con giuramento affermeranno vera la relazione del capitano conoscendone la falsità. »

(Approvato.)

« Art. 327. Sarà punito col carcere non minore di sei mesi il capitano o patrone di bastimento il quale dolosamente si renderà colpevole di alcuno dei seguenti fatti:

» 1. Se senza necessità avrà preso danaro sul corpo, sulle vettovaglie o sul corredo del bastimento; avrà impegnato o venduto merci o vettovaglie, o avrà portato nei suoi conti avarie o spese supposte;

» 2. Se fuori dei casi permessi dalle leggi commerciali, e senza le formalità dalle stesse prescritte, venderà il bastimento;

» 3. Se, eccettuato il caso di pericolo imminente, avrà scaricato alcuna delle merci prima di aver fatto la relazione prescritta dalle leggi commerciali. »

(Approvato.)

« Art. 328. Il capitano o patrone il quale, o facendo o autorizzando il contrabbando, o in altra maniera avrà causato l'applicazione di una multa a carico degli armatori, maggiore di lire mille, e non eccedente lire quattro mila, sarà punito col carcere estendibile ad un anno, senza pregiudizio della pena del contrabbando od altra in cui fosse incorso.

» Se la multa eccederà le lire quattro mila, ovvero si faccia luogo alla confisca del bastimento, o di tutto o parte del carico, la pena sarà quella del carcere non minore di sei mesi, e a questa pena potrà essere aggiunta quella della sospensione ed anche, secondo le circostanze, quella della destituzione. »

(Approvato.)

« Art. 329. Le persone dell'equipaggio che senza il consenso del capitano o patrone avranno imbarcato o sbarcato effetti, il sequestro dei quali sarà stato causa di spese o di danni per gli armatori, saranno punite colla pena del carcere estendibile ad un anno, indipendentemente dalle multe od ammende in cui fossero incorse per il sequestro, e senza pregiudizio dell'indennità dovuta agli armatori. »

(Approvato.)

« Art. 330. Qualunque persona dell'equipaggio che avrà volontariamente alterato viveri, o degradato attrezzi od altri oggetti di bordo, sarà punito col carcere da due mesi a due anni.

» Se l'alterazione dei viveri sarà commessa con mistura di sostanze nocive, la pena sarà del carcere non minore di un anno.

» Ove pel fatto di dette alterazioni o degradazioni il bastimento o gli individui imbarcati sul medesimo siano pesti in grave pericolo, o sia seguita la morte di qualche persona, o ne sia derivata malattia con pericolo di vita, la pena sarà della reclusione, estendibile, secondo le circostanze, ai lavori forzati a tempo.

» Quando fosse provata nel colpevole una diretta volontà di nuocere, egli sarà punito colle pene per simile fatto incorse a termini della legge penale comune aumentate di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 331. L'alterazione delle mercanzie facienti parte del carico, commessa tanto dal capitano o patrone quanto dalle persone dell'equipaggio sarà punita colle pene stabilite dalla legge comune per consimili alterazioni commesse dai vetturali, barcaioli, od altre persone incaricate del trasporto delle mercanzie. »

(Approvato.)

« Art. 332. Il capitano o patrone e gli ufficiali di bordo che si renderanno colpevoli dei reati contemplati nei tre precedenti articoli non saranno mai puniti col *minimum* della pena. »

(Approvato.)

« Art. 333. Il furto commesso a bordo da persone dell'equipaggio, s'intenderà in ogni caso qualificato, e sarà punito come se fosse commesso da persone domestiche a termini della legge penale comune.

» Se però il valore della cosa rubata non sarà maggiore di lire dieci, si applicherà al colpevole la pena del carcere non minore di sei mesi. »

(Approvato.)

« Art. 334. Ogni altra frode commessa tanto dal capitano o patrone, quanto dalle persone dell'equipaggio a pregiudizio degli interessati nel bastimento o nel carico, e non contemplata nelle precedenti disposizioni, sarà punita col carcere, ovvero con multa. »

(Approvato.)

« Art. 335. I passeggeri che si renderanno colpevoli dei reati contemplati nei precedenti articoli del presente capitolo, incorreranno nelle stesse pene comminate alle persone dell'equipaggio. »

(Approvato.)

« Art. 336. I capitani o patroni di bastimenti armati in corso non potranno mettere a riscatto bastimenti da essi predati o catturati, sotto la pena di una multa estendibile al triplo della somma ricevuta pel prezzo del riscatto, alla quale potrà, secondo la varietà delle circostanze, essere aggiunta la pena del carcere da tre mesi ad un anno. »

(Approvato.)

« Art. 337. I capitani o patroni di bastimenti armati in corso, i quali dopo aver fatto una preda la condussero o la spedissero in porto estero senza esservi

costretti dal tempo, o da altra cagione imprevista, incorreranno in una multa estendibile al terzo del valore della preda. »

(Approvato.)

Presidente. Il Senato può fermarsi a questo punto. Debbo rammentare al Senato che da parecchi giorni è all'ordine del giorno per la approvazione un trattato diplomatico tra il nostro Stato ed i Paesi Bassi, che

finora non potè essere approvato per mancanza di numero legale.

Agli assenti da quest'assemblea farò spedire avvisi appositi di sollecitudine perchè vengano: ai presenti rinnovo le istanze perchè non si debba più di domani indugiare ad approvare questo trattato.

La seduta è sciolta (ore 5).